



NORMATIVA

LEGISLAZIONE

Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

Le risorse assegnate al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, Legge 22 giugno n. 112/2016, per l'anno 2021, pari complessivamente a euro 76.100.000, sono attribuite alle regioni per gli interventi e i servizi di cui all'articolo 3 cit. Le regioni adottano indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi previsti, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, nelle forme individuate in ciascuna regione e provincia autonoma, prevedendo comunque il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. Gli indirizzi di programmazione, devono contenere il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell'integrazione sociosanitaria; le modalità di individuazione dei beneficiari; la descrizione degli interventi e dei servizi programmati; la programmazione delle risorse finanziarie; le modalità di monitoraggio degli interventi.

Riferimenti

D.M. 7 dicembre 2021

Dichiarazioni Redditi 2022: online i modelli definitivi

Disponibili, sul sito delle Entrate, nella sezione dedicata ai modelli, sia la nuova versione Redditi 2022 per le persone fisiche, sia quelle aggiornate per gli Enti non commerciali, le Società di persone, le Società di capitali, Irap e Consolidato nazionale mondiale. Tra le novità di quest'anno, nel modello Redditi persone fisiche oltre al Superbonus al 110% sono presenti anche il bonus musica e il credito d'imposta per l'acquisto con Iva della prima casa per gli under 36, mentre nei modelli per Società di persone, Società di capitali ed Enti non commerciali entra la possibilità di dedurre più velocemente il maggior valore imputato ad attività "immateriali" nonché la nuova disciplina dell'ACE innovativa.

Riferimenti

Agenzia delle Entrate, provvedimento 31 gennaio 2022, n. 30729
Agenzia delle Entrate, provvedimento 31 gennaio 2022, n. 30730
Agenzia delle Entrate, provvedimento 31 gennaio 2022, n. 30733
Agenzia delle Entrate, provvedimento 31 gennaio 2022, n. 30734
Agenzia delle Entrate, provvedimento 31 gennaio 2022, n. 30742
Agenzia delle Entrate, provvedimento 31 gennaio 2022, n. 30745

NORMATIVA

PRASSI

Rilascio dell'applicativo Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti

Nel disciplinare la dimensione lavoristica dell'appalto, il legislatore ha scelto la responsabilità solidale come principale leva di controllo indiretto del mercato, al fine di indurre il committente a selezionare imprenditori affidabili e a controllarne successivamente l'operato, per tutta la durata del rapporto contrattuale. La realizzazione di tali finalità presuppone che il committente disponga di strumenti di indagine che gli consentano di conoscere e monitorare il corretto adempimento degli obblighi previdenziali da parte dei soggetti affidatari, a questo proposito l'Inps ha realizzato un nuovo applicativo denominato Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti (MoCOA).

Attraverso la ricostruzione della catena dei soggetti coinvolti nelle fasi di esecuzione di un contratto di appalto di opere o di servizi, l'applicativo potenzia i processi di verifica della congruità degli adempimenti contributivi delle imprese affidatarie e di eventuali imprese subappaltatrici in termini di manodopera regolarmente denunciata. Un ruolo attivo, quindi, viene assegnato al committente, al fine di identificare in modo puntuale, una volta sottoscritto il contratto di appalto, tutti i soggetti che sono parti del contratto stesso e che operano in qualità di appaltatori e subappaltatori. Le finalità di monitoraggio e di controllo, interessano, evidentemente, anche i committenti pubblici, che, sebbene sottratti alla normativa in materia di responsabilità solidale, sono tenuti a perseguire, in un'ottica di buon andamento, l'economicità e l'efficienza della pubblica Amministrazione.

L'applicativo è disponibile all'interno del Portale delle Agevolazioni (ex procedura DiResCo), attualmente per tutti i datori di lavoro privati, muniti di SPID/CIE/CNS e per gli intermediari. L'accesso e l'operatività in procedura è consentito, altresì, ai soggetti muniti di PIN/SPID, esplicitamente autorizzati esclusivamente dal datore di lavoro, tramite l'apposito servizio "Abilitazione accesso MoCOA".

Riferimenti

INPS, messaggio 27 gennaio 2022, n. 428

Chiarimenti sull'obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali

Tra i chiarimenti forniti in merito all'obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, l'Ispettorato nazionale del lavoro precisa che gli studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione in questione, in quanto, la norma si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori. Inoltre, come chiarito con precedente nota n. 29/2022, le prestazioni escluse dall'obbligo di comunicazione sono tra l'altro quelle riconducibili alla disciplina contenuta negli artt. 2229 e ss. c.c. In ragione della ratio della norma - volta a contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale - e della sua collocazione all'interno della disciplina sul provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, si ritiene che siano comunque escluse dall'obbligo comunicazionale le prestazioni di natura prettamente intellettuale: a mero titolo esemplificativo, possono quindi essere esclusi, i correttori di bozze, i progettisti

NORMATIVA

grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi.

L'INL chiarisce, altresì, che le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall'ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale per la figura dell'incaricato alla vendita occasionale, in quanto l'obbligo in questione interessa esclusivamente i lavoratori autonomi occasionali inquadrabili nella definizione contenuta nell'art. 2222 c.c. e sottoposti al regime fiscale di cui all'articolo 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986, la citata attività è invece inquadrabile nell'ambito dei redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lett. i) in quanto, si configura come attività commerciale, la quale può essere svolta in modo abituale o in maniera occasionale.

Anche la prestazione resa dal procacciatore d'affari occasionale non rientra nell'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione, in quanto i redditi prodotti da quest'ultimo rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 67, comma 1, lett. i), cit.

Infine, si precisa che le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo non vanno comunicate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, nella misura in cui i lavoratori autonomi dello spettacolo siano già oggetto degli specifici obblighi di comunicazione individuati dall'articolo 6 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947.

Riferimenti

INL, nota 27 gennaio 2022, n. 109

Organismi sportivi: recupero dei contributi sospesi

Il D.L. n. 146/2021 ha previsto, per le federazioni sportive nazionali, per gli enti di promozione sportiva e per le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021. Si precisa che la disposizione non sospende gli adempimenti informativi, ma soltanto i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, con scadenza nell'arco temporale sopra ricordato, ivi comprese le rate in scadenza nel medesimo periodo relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall'Inps

I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi (compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) dovranno essere effettuati, in applicazione delle previsioni di cui al comma 2, articolo 3-quater del citato decreto legge senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 9 rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022. Entro la medesima data, dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.

Infine, nelle fattispecie in argomento, non si procede al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati.

Riferimenti

INPS, circolare 27 gennaio 2022, n. 14

NORMATIVA

Inps, i minimali retributivi per l'anno 2022

Publicati, per l'anno 2022, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni private e pubbliche.

Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti

Per la generalità dei lavoratori, la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su importi inferiori alle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore (articolo 1, comma 1, D.L. n. 338/1989). Anche i datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva sono obbligati al rispetto dei trattamenti retributivi da questa stabiliti. Per trattamenti retributivi devono intendersi quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione. In caso di pluralità di contratti collettivi per la medesima categoria, la retribuzione da assumere a riferimento è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria (articolo 2, comma 25, Legge n. 549/1995). Ciò premesso, nella determinazione della retribuzione minima ai fini contributivi, si deve tenere comunque conto anche del "minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge", in misura non inferiore al 9,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD, in vigore al 1° gennaio di ciascun anno (articolo 7, comma 1, D.L. n. 463/1983).

TRATTAMENTO MINIMO MENSILE DI PENSIONE A CARICO DEL FPLD	MINIMALE DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA (9,5%)
euro 525,38	euro 49,91

Non sussiste l'obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche di importo inferiore al predetto limite minimo.

Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere

Tenuto conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat, il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere è pari, per l'anno 2022, ad euro 27,73.

Lavoratori a domicilio

Anche per i lavoratori a domicilio il limite minimo di retribuzione giornaliera varia in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat (articolo 22, Legge n. 160/1975). Per l'anno 2022, tale limite minimo è pari ad euro 27,73, da raggugliare ad euro 49,91 o all'eventuale importo superiore del minimo contrattuale.



NORMATIVA

Rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale

Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, il limite minimo di retribuzione giornaliera, pari ad euro 49,91, deve essere ragguagliato ad ore. In linea generale, nell'ipotesi di orario di 40 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle Gestioni private), il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente:

- euro $49,91 \times 6 / 40 =$ euro 7,49.

Qualora, invece, l'orario normale sia di 36 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica), articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente:

- euro $49,91 \times 5 / 36 =$ euro 6,93.

Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva IVS dell'1%

Nei casi in cui il regime pensionistico di iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%, è prevista un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, determinata per l'anno 2022 in euro 48.279,00. Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione, sicché l'aliquota dell'1% va applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo che, rapportato a 12 mesi, è pari ad euro 4.023,25, da arrotondare ad euro 4.023,00.

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile (articolo 2, comma 18, Legge n. 335/1995), per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, rivalutato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat, è pari, per l'anno 2022, ad euro 105.013,54, da arrotondare ad euro 105.014,00.

Riferimenti

INPS, circolare 28 gennaio 2022, n. 15